



Lo studio Niccoli Drago con l'ausilio degli esperti del Centro Studi SEAC, REDAZIONE FISCALE, PROFESSIONE IMPRESA e vari professionisti e cultori del diritto e della materia contabile, predispongono mensilmente la rubrica "Sviluppo Azienda" e la mettono a disposizione dei Clienti dello Studio Niccoli e dei lettori del sito di cultura fiscale legale e del lavoro Studioniccolidrago.com.

In allegato si riporta "Sviluppo azienda" n. 3 del mese di marzo 2022.

Sommario:

IN MATERIA FISCALE:

- 1) Le ultime novità fiscali;**
- 2) Ripristinata la cessione dei crediti successiva alla prima (max 2 volte) ma solo alle banche;**
- 3) Le novità del decreto milleproroghe**

Ai clienti dello Studio Niccoli Drago
 Ai lettori del sito Studioniccolidrago.com

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 3 di

Sviluppo azienda – marzo 2022

ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p>Contributo a fondo perduto servizi di ristorazione collettiva</p> <p><i>Decreto MISE 23.12.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle imprese che operano nei servizi di ristorazione collettiva (codici “56.29.10” - Mense e “56.29.20” - Catering continuativo su base contrattuale”) previsto dall’art. 43-bis, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.</p> <p>Per la fruizione dell’agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda con le modalità ed i termini individuati dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.</p>
<p>Contributo a fondo perduto settori wedding e intrattenimento</p> <p><i>Decreto MISE 30.12.2021</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che individua i criteri e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle imprese che operano nei settori del “wedding”, dell’intrattenimento e dell’organizzazione di cerimonie e dell’Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA) di cui all’art. 1-ter, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”.</p> <p>Per la fruizione dell’agevolazione è necessario presentare un’apposita domanda con le modalità ed i termini individuati dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.</p>
<p>Ripristino invio semestrale dati STS 2022</p> <p><i>Decreto MEF 2.2.2022</i></p>	<p>È stato pubblicato sulla G.U. il Decreto che ripristina per il 2022 la periodicità semestrale per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche. In particolare l’adempimento va effettuato entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30.9.2022 per le spese relative al primo semestre 2022; • 31.1.2023 per le spese relative al secondo semestre 2022.
<p>Aliquote IVS 2022 artigiani / commercianti</p> <p><i>Circolare INPS 8.2.2022, n. 22</i></p>	<p>Sono stati resi noti le aliquote ed i minimali / massimali contributivi, applicabili per il 2022, relativi alla Gestione IVS artigiani e commercianti.</p>
<p>Aliquote 2022 Gestione separata INPS</p> <p><i>Circolare INPS 11.2.2022, n. 25</i></p>	<p>Sono stati resi noti le aliquote ed il massimale / minimale contributivi, applicabili per il 2022, relativi alla Gestione separata INPS.</p>
<p>Vecchio Cassetto Previdenziale</p> <p><i>Messaggio INPS 16.2.2022, n. 771</i></p>	<p>Dall’1.3.2022 sarà dismesso il “Cassetto previdenziale”, restando operativo esclusivamente il “Nuovo Cassetto previdenziale” rilasciato nel mese di dicembre 2020.</p>

COMMENTI

RIPRISTINATA LA CESSIONE DEI CREDITI SUCCESSIVA ALLA PRIMA (MAX 2 VOLTE) MA SOLO ALLE BANCHE

A seguito delle rilevanti difficoltà sorte con l'introduzione del blocco alle "cessioni a catena" dei crediti introdotto ad opera del DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter", al fine di arginare le "distorsioni" e le frodi verificatisi tramite la cessione dei crediti derivanti dalla possibilità di optare per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico, sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste, il Legislatore è nuovamente intervenuto modificando la normativa di riferimento con il recente DL n. 13/2022, pubblicato sulla G.U. 25.2.2022, n. 47.

CESSIONI CREDITO SUCCESSIVE ALLA PRIMA

L'art. 1, comma 1, DL n. 13/2022, dispone innanzitutto l'**abrogazione dell'art. 28**, comma 1 del citato DL n. 4/2022, e **modifica direttamente l'art. 121**, DL n. 34/2020.

Il nuovo comma 1 del citato art. 121 dispone ora quanto segue:

"i soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

*"a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, **cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima;***

*b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare **ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.***"

Di fatto il comma 1 sopra riportato è **implementato** sia alla lett. a) che alla lett. b) della nuova previsione che, **ferma restando l'impossibilità di successiva cessione** del credito già oggetto di una cessione **verso la generalità dei soggetti**, è possibile procedere con 2 ulteriori cessioni soltanto a favore di banche / assicurazioni.

Quanto sopra comporta pertanto che se il soggetto che ha sostenuto la spesa agevolata (titolare della relativa detrazione):

- **opta per lo sconto in fattura, in capo al fornitore scaturisce un credito** che lo stesso può cedere **ad un soggetto qualsiasi;**

- **opta per la cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante, tale cessione può essere effettuata **a favore di un soggetto qualsiasi**;
- in entrambi i casi, **il cessionario**, oltre a poter utilizzare il credito ricevuto in compensazione nel mod. F24:
 - **può cedere** il credito ricevuto **soltanto** ad uno dei soggetti sopra richiamati: **banca o intermediario finanziario iscritto all’Albo / società appartenente ad un gruppo bancario iscritto all’Albo / impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia**. Tale credito può successivamente essere **oggetto di un’ulteriore cessione**, sempre e solo a favore di uno di tali soggetti.
 In altre parole **il credito può “circolare” solamente all’interno del circuito bancario / assicurativo “controllato” e soggetto agli obblighi antiriciclaggio**;
 - **non può** cedere il credito ricevuto ad **un soggetto diverso** da quelli di cui al punto precedente.

Con riferimento alla nuova disposizione il Decreto in esame non prevede una specifica decorrenza e pertanto **la nuova formulazione del citato art. 121 è vigente a decorrere dal 26.2.2022** (data di entrata in vigore del DL n. 13/2022). In mancanza di disposizioni transitorie per la verifica della catena delle cessioni dovrebbero rilevare anche quelle effettuate fino al 25.2.2022. Sul punto è necessario / auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Vietata la cessione parziale del credito ricevuto

L’art. 1, comma 1 del Decreto in esame introduce inoltre il **nuovo comma 1-quater** all’art. 121, DL n. 34/2020 ai sensi del quale:

“i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate ... A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni ... Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.

Come sopra evidenziato, il credito derivante dall’esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121, DL n. 34/2020 può essere oggetto di una sola cessione ovvero fino ad un massimo di 3 cessioni se le 2 successive alla prima sono effettuate a soggetti del sistema bancario / assicurativo.

Al fine di consentire il monitoraggio della circolazione dei crediti oggetto di cessione, ai sensi del nuovo comma 1-quater, è disposto che a seguito dell’**invio della prima Comunicazione di opzione all’Agenzia delle Entrate**:

- al credito è **attribuito un codice identificativo univoco**;
- il credito così individuato, **se oggetto di cessione, può essere ceduto soltanto per l’intero importo** (non è possibile cederlo solo per una parte ovvero per quote a soggetti diversi).



Quanto sopra è applicabile a decorrere dai **crediti oggetto di prima Comunicazione di opzione** per lo sconto in fattura / cessione del credito **inviata all’Agenzia dall’1.5.2022**.

CESSIONE “ALTRI CREDITI”

Con riferimento al **credito d’imposta** spettante nell’ambito degli interventi del PNRR a favore delle:

- **imprese turistiche** di cui all’art. 1, comma 8, DL n. 152/2021;
- **agenzie di viaggio e tour operator** di cui all’art. 4, DL n. 152/2021;

l’art. 1, comma 4 del Decreto in esame implementa i predetti articoli disponendo che:

*“il credito d’imposta è **cedibile, solo per intero**, senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, fatta salva la **possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo ... , società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ... ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ... ferma restando l’applicazione dell’art. 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ... per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.**”*

I contratti di cessione conclusi in violazione delle nuove disposizioni sono nulli.

Quanto sopra riportato per la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per gli interventi edilizi trova pertanto applicazione anche con riferimento ai 2 crediti d’imposta in esame.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con un prossimo Provvedimento.

INASPIMENTO DEL REGIME SANZIONATORIO

L’art. 2 del Decreto in esame prevede un **inasprimento delle sanzioni applicabili** alle violazioni realizzate nell’ambito delle operazioni in esame ed in particolare:

- modifica gli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis, CP dedicati rispettivamente alla malversazione a danno dello Stato, all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, al fine di **renderli potenzialmente applicabili anche alle frodi realizzate nel contesto in esame**;
- introduce all’art. 119, DL n. 34/2020 il nuovo comma 13-bis.1 ai sensi del quale:

*“il **tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’art. 121, comma 1-ter, lett. b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.**”*

Merita evidenziare che, considerato il richiamo agli artt. 119, comma 13 e 121, comma 1-ter, lett. b), DL n. 34/2020, **le nuove e più pesanti sanzioni (da € 50.000 a € 100.000 e reclusione da 2 a 5 anni)** sono previste con riferimento alle **false / infedeli asseverazioni e attestazioni rilasciate per:**

- **fruire della detrazione del 110%;**
- **esercitare l’opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in tutti i casi** previsti dal comma 2 del citato art. 121 e pertanto sia per gli interventi con detrazione del 110% che per quelli con detrazione nella misura ordinaria.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER ATTESTATORI / ASSEVERATORI

Con la modifica del comma 14 dell’art. 119, DL n. 34/2020 il Legislatore interviene anche in merito alla polizza di assicurazione che sono tenuti a stipulare i soggetti che rilasciano le attestazioni e asseverazioni per poter beneficiare delle detrazioni edilizie / di risparmio energetico (e pertanto, successivamente, dei crediti in esame). In particolare il citato comma 14 è così modificato.

ANTE DL n. 13/2022	POST DL n. 13/2022
<i>I soggetti di cui al primo periodo [che rilasciano attestazioni e asseverazioni] stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile,</i>	
<i>con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata".</i>	<i>per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni".</i>

Da quanto sopra deriva pertanto che **viene meno il massimale di € 500.000 previsto per la generalità dei soggetti** che appongono il visto o rilasciano le attestazioni / asseverazioni ed in particolare per coloro che "certificano" interventi di importo rilevante (superiore alla predetta soglia).

OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DEL SETTORE EDILE

L'art. 4 del Decreto in esame integra l'art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) con il nuovo comma 43-bis ai sensi del quale per i **lavori edili di cui all'Allegato X**, D.Lgs. n. 81/2008, ossia per i seguenti lavori di **importo superiore a €70.000**:

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro;
- costruzione edile o di ingegneria civile, scavi, montaggio / smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile;

i benefici fiscali sotto riportati **sono riconosciuti a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l'applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile**, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.



Il contratto collettivo applicato, oltre che nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Tipologia beneficio	Condizioni fruizione beneficio per lavori edili di importo superiore €70.000
<ul style="list-style-type: none"> • detrazione 110%; • detrazione 75% superamento e eliminazione di barriere architettoniche; • credito d'imposta adeguamento degli ambienti di lavoro; • opzione sconto in fattura e cessione del credito; • c.d. "Bonus mobili"; • c.d. "Bonus verde"; • c.d. "Bonus facciate". 	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'atto di affidamento è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali; • il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

I soggetti abilitati di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / ecc.) e i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97 **al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.**



I già menzionati ulteriori obblighi entrano in vigore **decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL n. 13/2022** e pertanto **a decorrere dal 27.5.2022** e trovano applicazione **con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data.**

LE NOVITA' DEL DECRETO MILLE PROROGHE DOPO LA CONVERSIONE

Il 28/02/2022 è stata pubblicata la legge 15/2022 di conversione del DL 228/2021 detto “Decreto Milleproroghe” nel quale sono state previste una serie di novità di cui hanno efficacia dal 01/03/2022, di cui ci accingiamo a riportare di seguito:

1) PUBBLICITA' DELLE SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI (Art. 1 comma 28/ter e 3 septies.)

Come noto, nella Nota integrativa le società di capitali devono riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nell'esercizio precedente di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / “micro - imprese”, le società di persone e ditte individuali nonché le associazioni / fondazioni / ONLUS e le coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri devono pubblicare le informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

Tale obbligo non sussiste per gli aiuti di Stato / aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, DL n. 124/2017 “a partire dal 1° gennaio 2020”, **l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:**

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.

Qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro 90gg dalla contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.

Tale previsione è stata “sospesa” per il 2021 dall'art. 11-sexiesdecies, DL n. 52/2021, con differimento della relativa operatività all'1.1.2022.

Ora, in sede di conversione del Decreto in esame, è previsto che:

- “**per l'anno 2021** il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n.124, è prorogato al 1° luglio 2022” (in precedenza 1.1.2022);
- “**per l'anno 2022**, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n.124, è prorogato al 1° gennaio 2023”.

DECORRENZA DELLE SANZIONI PER GLI OBBLIGHI INFORMATIVI SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE	
ANNO FINANZIARIO 2021 (sovv. e contributi ricevuti nel 2020)	ANNO FINANZIARIO 2022 (sovv. e contributi ricevuti nel 2021)
01/07/2022 (in luogo del 01/01/2022)	01/01/2023

2) BONUS PSICOLOGO – ART 1 QUATER

In sede di conversione, tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causato dall'emergenza COVID-19, è stato introdotto un **contributo** (nel limite di spesa di € 10 milioni per il 2022), nella **misura massima di € 600 per persona** e parametrato al valore ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi.



Il contributo non spetta ai soggetti con ISEE superiore a € 50.000.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo / entità dello stesso / requisiti (anche reddituali) per la fruizione del beneficio sono demandati ad un apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MEF.

3) RATEIZZAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO – ART. 2 TER

In sede di conversione, per effetto dell'introduzione del nuovo comma 5-bis all'art. 13-decies, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori" è stato previsto che i **carichi contenuti nei piani di dilazione** per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all'art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell'Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. "zona rossa" di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere **nuovamente oggetto di dilazione qualora l'apposita domanda sia presentata dall'1.1.2022 al 30.4.2022**, senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.

4) ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO "A DISTANZA" - Art. 3, comma 1

L'art.106 del DL 18/2020 ha previsto una serie di disposizioni finalizzate a regolare lo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. ed s.r.l. nel particolare periodo emergenziale, prevedendone l'applicazione per le assemblee tenute fino al 31/12/2020.

L'art. 106, DL 18/2020:

- **(c. 1)**: posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.A. ed s.r.l. dev'essere necessariamente convocata a 180 gg dalla chiusura dell'esercizio, specificando che si tratta della convocazione relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020;
- ❖ **(c. 2)**: consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le s.r.l. e le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 - il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; § l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione

dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c. senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio;

- **(c. 3)**: consente che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- **(c. 4 e 5)**: mirano a incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto per l'esercizio dei relativi diritti nell'assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

APPLICABILITA' ORIGINARIA E PROROGHE

Assemblee tenute entro il	Riferimento normativo
31/12/2020	Art. 106, DL 18/2020
Dal 31/12/2020 al 31/07/2021	Art. 3, c. 5, lett. b), DL 183/2020
Dal 31/07/2021 al 31/12/2021	Art. 6, c. 1, DL 105/2021

Nell'iter di conversione del DL Milleproroghe è stata previsto:

- ❖ che il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.A. e s.r.l. disposte dall'art.106, DL 18/2020
- ❖ è prorogato alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2022

Non è stata disposta alcuna proroga al termine di approvazione del bilancio 2021 che resta confermata al 30.4.2022 (120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

ANTIRICICLAGGIO (art. 3, co. 1)

La legge di conversione apporta una serie di modifiche al **D.lgs. 231/2007**.

Obbligo di identificazione: limitatamente ai rapporti relativi alle disposizioni di pagamento ed a servizi informazione sui conti l'obbligo di identificazione si considera assolto anche in assenza fisica del cliente per quelli già identificati da un intermediario finanziario UE, previa "identificazione elettronica"

Segnalazione di "operazioni sospette" – Tutela del segnalante: al fine di rafforzare la tutela del soggetto obbligato alla segnalazione, è disposto che:

- l'autorità giudiziaria adotta le misure necessarie ad assicurare la riservatezza della segnalazione dell'identità del segnalante, che non possono essere iscritti nel fascicolo del PM o del dibattimento
- i dati possono essere rivelati solo, con Decreto motivato, se sia indispensabile per l'accertamento del reato
- la rivelazione indebita di tali notizie è punita con la reclusione da 2 a 6 anni.

5) **RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE - Art. 3, comma 1-ter**

In sede di conversione è stata estesa alle **perdite dell'esercizio in corso al 31.12.2021** (in precedenza, 31.12.2020) la previsione di cui all'art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità, in base al quale alle predette perdite **non sono applicabili le seguenti disposizioni** in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale:

- artt. 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere nel caso in cui entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3;
- artt. 2447 e 2482-ter, C.c. che disciplinano i comportamenti da tenere in presenza di una perdita di oltre 1/3 del capitale con riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
- art. 2482-bis, comma 5, C.c. in base al quale in caso di mancata riduzione del capitale da parte della società, il Tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con Decreto soggetto a reclamo, da iscrivere nel Registro delle Imprese a cura degli amministratori;
- art. 2482-bis, comma 6, C.c. in base al quale è applicabile, in quanto compatibile, il comma 3 dell'art. 2446 e pertanto, qualora le azioni emesse siano senza valore nominale, è possibile prevedere che la riduzione del capitale sia deliberata dal Consiglio di amministrazione;
- art. 2484, comma 1, n. 4, C.c. in base al quale le spa / sapa / srl si sciolgono per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale;
- art. 2545-duodecies, C.c. che disciplina le cause di scioglimento delle società cooperative.

6) **SOSPENSIONE AMMORTAMENTI - Art. 3, comma 5-quinquiesdecies**

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 60, comma 7-bis, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", è stata riproposta la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali **anche per il bilancio d'esercizio 2021 a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2020.**

Tale proroga, già prevista dall'art. 1, comma 711, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) soltanto se nel bilancio d'esercizio 2020 non è stato effettuato "il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali", è ora **estesa a tutti i soggetti** e pertanto opera nei confronti sia di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell'ammortamento 2020 sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l'ammortamento 2020.

7) **LIMITE PAGAMENTI IN CONTANTE - Art. 3, comma 6-septies**

In sede di conversione, con la modifica dell'art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. n. 231/2007, è stato disposto lo slittamento **dall'1.1.2022 all'1.1.2023 della riduzione da €2.000 a €1.000 della soglia per i trasferimenti di denaro contante / titoli al portatore** (non sono state "allineate" le relative sanzioni che risultano pari al minimo edittale di € 1.000).

8) CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI - Art. 3-quater

In sede di conversione è stato **prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022** il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali “generici” e “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), in presenza dell'**ordine accettato dal fornitore e del versamento dell'acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021**, al fine di usufruire del credito d'imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50% previsto dall'art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

N.B.: il differimento non opera per i beni immateriali 4.0 (disciplinati dal co. 1058), per i quali il termine della consegna dell'immobilizzazione “prenotata” rimane fissato al 30/06/2022

INVESTIM.	BONUS “TARGATO 2021”		
	DAL 16/11/2020 AL 31/12/2021 (o 31/12/2022 – NEW - con ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021)		UTILIZZO
Beni materiali ordinari	co. 1054	10% fino a €. 2 milioni (15% per invest. propedeutici al “lavoro agile”)	Unica quota dall'anno di entrata in funzione
Beni immateriali ordinari			- 1 rata se ric./comp. 2020 < €. 5 mil. - 3 quote in caso contrario dall'anno di entrata in funzione
Beni 4.0 materiali	co. 1056	- 50% fino a €. 2,5 mil. - 30% tra €. 2,5 e €. 10 mil. 10% tra €. 10 e €. 20 mil.	3 quote dall'anno della interconnessione del bene materiale

INVESTIM.	BONUS “TARGATO 2021”		
	DAL 16/11/2020 AL 31/12/2021 (o 30/06/2022 con ordine accettato e acconto del 20% entro il 31/12/2021)		UTILIZZO
Beni 4.0 immateriali	co. 1058	20% fino a €. 1 mil.	3 quote dall'anno della interconnessione del bene materiale sottostante

Nota: nulla cambia anche per il bonus “targato 2022” (né per i periodi successivi): per i beni “prenotati” entro il 31/12/2022 il termine per la consegna rimane fissato al 30/06/2023.

9) ENTI DEL TERZO SETTORE - Art. 9, commi 1, 1-bis e 1-ter

È confermata la **proroga al 31.12.2022 del termine entro il quale le società di mutuo soccorso potranno trasformarsi in associazioni del Terzo settore** senza devolvere il patrimonio.

In sede di conversione è stata prevista l'applicazione della previsione di cui all'art. 4, comma 3, DLgs n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” oltre che agli enti religiosi civilmente riconosciuti anche alle fabbricerie ex art. 72, Legge n. 222/85. Di conseguenza anche per tali soggetti il citato D.Lgs. n. 117/2017 è applicabile limitatamente alle attività di interesse generale e alle attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che sia adottato un regolamento di recepimento delle norme del Codice e lo stesso sia depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Analoga estensione è stata prevista con riferimento all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017 in materia di impresa sociale.

10) CREDITO D'IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI - Art. 18-quater

In sede di conversione è stato **prorogato dal 30.6.2021 al 31.12.2022 il credito d'imposta ex art. 1, comma 117, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) riconosciuto ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista** presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 "Cuochi in alberghi e ristoranti".

Si rammenta che il bonus in esame spetta:

- **fino al 40% del costo d'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale**, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività;
- fino ad un massimo di € 6.000.

11) PROROGA VERSAMENTO IRAP ERRATA APPLICAZIONE ESONERO - Art. 20-bis

In sede di conversione, con la modifica del comma 5 dell'art. 42-bis, DL n. 104/2020 è stato **prorogato dal 31.1.2022 al 30.6.2022** il termine entro il quale i soggetti che hanno "splatfonato" il limite di cui Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020), 1863 final (€ 800.000) a seguito dell'**errata applicazione dell'esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 / prima rata acconto IRAP 2020** di cui all'art. 24, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", possono **regolarizzare i versamenti senza sanzioni / interessi.**

12) FONDO DI GARANZIA PMI (art. 3, co. 4-bis e 4-ter)

Vengono apportate delle modifiche alla Legge di bilancio 2022 relative alla disciplina sull'operatività del Fondo di garanzia PMI.

LEGGE DI BILANCIO 2022, ART. 1, CO. 55	
Salve maggiori coperture previste dal DM 6/03/2017, la garanzia del Fondo concessa per esigenze:	
a) diverse dalla realizzazione di investimenti	nella misura massima: <ul style="list-style-type: none"> - dell'80% del finanziamento per i beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 del "modello di valutazione" (new) - b) del 60% per i beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2
b) connesse alla realizzazione di investimenti	nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria, a prescindere dalla fascia di appartenenza del modello di valutazione (new)

Inoltre, per i **finanziamenti** fino a € 30.000 garantiti in via straordinaria dal Fondo (di cui alle lett. m) e m-bis) dell'art. 13, DL 23/2020):

- ✓ ove il **termine iniziale di rimborso** del capitale sia previsto **nel corso del 2022**
- ✓ **può essere differito**, su richiesta dell'interessato e accordo col finanziatore, per un **periodo massimo di 6 mesi**.

13) CONVERSIONE ALIMENTAZIONE VEICOLI TRASPORTO MERCI (art. 10, co. 3-quater)

Con modifica dell'art. 29-bis del DL 41/2020 (Decreto Sostegni) al fine di estendere fino al 31/12/2022 (in luogo del 31/12/2021) le misure di sostegno:

- previste per i veicoli il cui motore possa trasformarsi ad esclusiva trazione elettrica ovvero ibrida di cui all'art. 17-terdecies del D.L. 83/2012,
- anche ai veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3 (veicoli adibiti a trasporto merci).

BUONO PATENTE AUTOTRASPORTO (ART. 10, CO. 3-TERDECIES)

Viene istituito un **fondo**, denominato "**Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto**", con una dotazione di € 3,7 milioni per il 2022 e di € 5,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026:

- finalizzato alla **concessione**, per il **periodo dall'1/07/2022 al 31/12/2026**
- di un contributo, denominato "**buono patente autotrasporto**"
 - ✓ pari all'80% della spesa sostenuta
 - ✓ e comunque di importo non superiore a € 2.500
- in favore dei **cittadini di età compresa fra 18 e 35 anni**
 - ✓ per il conseguimento della **patente e delle abilitazioni professionali** per la **guida**
 - ✓ dei **veicoli** destinati all'esercizio **dell'attività di autotrasporto di persone e di merci**.

ULTERIORI DISPOSIZIONI	
Buono patente autotrasporto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ riconoscimento: per una sola volta; ▪ aspetti reddituali: non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'ISEE.
Attuazione	i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio, nonché le modalità di sua erogazione, sono definiti con D.M.

14) CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PER LE ASD (ART. 14, CO. 4-QUATER)

In via preliminare si ricorda che il Decreto Sostegni-bis è intervenuto sull'art. 100 del Decreto Agosto prevedendo, con la finalità di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche non lucrative colpite dall'emergenza da Covid-19:

- la proroga fino al 31/12/2023 delle concessioni alle stesse degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali/comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute o in scadenza entro il 31/12/2021
- per consentire il riequilibrio economico-finanziario di tali associazioni, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate secondo le vigenti disposizioni legislative.

La Legge di conversione interviene su tale disposizione prorogando il termine del 31/12/2023 fino al 31/12/2025.